

**Concorso, per titoli ed esami, a trenta posti
nei ruoli del personale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, terza area F1 – orientamento
servizio alle imprese su tecnologie digitali**

(Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2021)

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici

e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

ATTESO che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2020 – riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette – con riferimento alla quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di n. 3 unità di personale, per le quali l’Amministrazione ha avviato l’iter di assunzione, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella

legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 24 e l'articolo 62 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante "Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

VISTO l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n.246;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 8, concernente

l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO l'art. 1 comma 299 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che autorizza ICE Agenzia a bandire, per l'anno 2020 concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1;

TENUTO CONTO che l'ICE Agenzia intende avvalersi della facoltà di deroga all'espletamento della mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

VISTA la nota prot. n. 22481 del 27/02/2020 con cui l'ICE Agenzia ha effettuato la

comunicazione di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 0051356 del 3 agosto 2020, con la quale l'ICE Agenzia è stata autorizzata a svolgere direttamente i concorsi pubblici ai sensi dell'art. 4, comma 3 sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

VISTA la necessità di dotare l'ICE di nuovi profili con specializzazione nei servizi digitali e nei temi dell'amministrazione e gestione d'impresa;

VISTO il DL n.44/2021 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni, con Legge 28 maggio 2021, n. 76 contenente "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", che semplifica le procedure per i concorsi pubblici per non dirigenti;

VISTA la Convenzione stipulata con Formez PA;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali;

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta (30) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli dell'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, da destinare prevalentemente ad attività di servizio alle imprese su tecnologie digitali (**Codice concorso: ICE/SITD**).

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente e anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 11 nel limite massimo stabilito al comma 2.

4. Per l'espletamento della fase selettiva scritta, ferme restando le competenze

della commissione esaminatrice, l'ICE Agenzia si avvarrà del Formez PA.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
 - b) età non inferiore ai 18 anni;
 - c) ottima conoscenza della lingua italiana;
 - d) ottima conoscenza della lingua inglese;
 - e) laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, nelle classi di laurea nelle classi di laurea di cui all'allegato A; titoli stranieri equiparati o equipollenti.

In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, se superata, o delle prove scritte e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento

della prova orale;

- f) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario, sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
- g) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- i) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'articolo 3 comma 1 del presente bando, nonché al momento dell'assunzione, ai sensi del successivo articolo 12.

Art. 3

Presentazione delle domande - Termine e modalità

1. L'Avviso di pubblicazione del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”. Il bando completo è reso disponibile sul sito istituzionale dell'ICE-Agenzia nella sezione: <https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi>.

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo “<https://ripam.cloud>”, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Qualora il termine di scadenza per l'invio on line

della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 18,00 di detto termine.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento del contributo di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema "Step-One 2019".

Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

3. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati, i candidati, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme sull'autocertificazione (articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) devono riportare:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, il domicilio se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinario e l'indirizzo di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso

contrario;

- h) il titolo di studio di accesso di cui è in possesso ai fini della partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale università o istituto equiparato è stato conseguito e precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
 - i) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'articolo 2, comma 1, lett. e) del bando;
 - j) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;
 - k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui all'articolo 1, comma 2 di questo bando;
 - l) la lingua prescelta tra francese/tedesco/spagnolo/portoghese, in cui intende sostenere la prova scritta sulla seconda lingua;
 - m) la lingua prescelta tra arabo, cinese mandarino e russo, in cui intende sostenere la prova scritta sulla terza lingua;
 - n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo articolo 7 dei quali è eventualmente in possesso;
 - o) i titoli, previsti dall' art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza;
 - p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di essere disposto a trasferirsi in qualsiasi sede in Italia o all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio;
 - q) di essere a conoscenza che dovrà permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - r) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
 - s) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l'informativa privacy riportata dal bando;
 - t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all'utilizzo da parte di ICE Agenzia e dell'affidatario del servizio del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, indicato in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.
4. I titoli di cui al precedente comma 2, lettere h), k), n), o), devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di

ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. L'ICE Agenzia si riserva di accertarne la sussistenza.

5. Il candidato dichiara inoltre – pena l'esclusione dal concorso - di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività di funzionario sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
6. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174.
7. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio stato di disabilità che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato di disabilità determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato di disabilità, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre i 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
8. ICE Agenzia, per il tramite di Formez PA, si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema "Step-One 2019". Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata esclusione dalla prova scritta non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. L'Amministrazione e l'affidatario

del servizio non sono responsabili in caso di smarrimento delle comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito di posta elettronica certificata, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o oltre il termine perentorio stabilito dal bando. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di false dichiarazioni.
10. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza contestuali presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
11. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema "Step-One 2019" con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato.

Art. 4

Esclusione dal concorso

1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. L'ICE Agenzia dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, anche successivamente all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ICE Agenzia nomina la Commissione esaminatrice ed i membri esperti aggregati sulla base dei criteri previsti dal DPR 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per la validazione dei titoli di cui all'articolo 7 e per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui agli articoli 6, 7 e 8. Essa è composta da un consigliere di Stato oppure da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, da due o più membri selezionati tra esperti nelle materie oggetto del concorso e persone con specifica esperienza pluriennale nella selezione di personale, maturata presso società specializzate nella ricerca di personale, nonché da un supplente per ciascun componente nominato.

2. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore alla Terza Area dell'ICE-Agenzia.

Articolo 6

Programma delle prove d'esame e relativi punteggi

Il concorso pubblico si articola nella valutazione dei titoli e in una prova scritta.

La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 1) 30 punti per la valutazione dei titoli
- 2) 70 punti per la prova scritta

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli a quello ottenuto nella prova scritta.

Art. 7

Titoli

1. L'attribuzione dei punteggi agli eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali è effettuata nella piattaforma di presentazione delle candidature e validata dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento della prova scritta.

2. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.

3. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere

posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

4. Sono previsti complessivamente fino a trenta punti per i seguenti titoli:

• Titoli di studio (massimo 15 punti):

a) Laurea (L) (qualora non si tratti del titolo di accesso presentato ai fini della partecipazione alla presente selezione), diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) nelle classi di laurea di cui all'Allegato A: 1 punto. Per le lauree conseguite in paesi esteri, è obbligatoria la dichiarazione di equipollenza MIUR. È valutabile un solo titolo.

b) Votazione della laurea presentata come titolo di accesso per la partecipazione alla presente selezione o se si tratta di laurea di cui al precedente punto a): con voto di 110/110 o 110/110 e lode, ulteriori 3 punti (una sola volta), con voto superiore a 100, ulteriore 1 punto (una sola volta).

c) Diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR), master universitari di primo e secondo livello, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, di cui alle classi riportate nell'allegato A. Viene valutato un solo titolo: 4 punti.

d) Conoscenza di lingue straniere (massimo 6 punti):

- Lingua inglese con certificazione a livello "Avanzato/madrelingua o equivalente" (C1-C2): 3 punti
- Ogni altra lingua straniera con certificazione a livello da "Buono ad Avanzato o equivalente" (da B1 a C2): 1 punto per ogni lingua (massimo 3 punti)

Sono considerate valide le certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal Miur e/o risultanti dal curriculum universitario. Il possesso della certificazione viene autodichiarato dal candidato e successivamente verificato dall'Amministrazione prima dell'assunzione.

• Titoli di servizio presso PA (4 punti):

e) Esperienza professionale svolta, in qualsiasi forma contrattuale, anche in stage o tirocinio, presso amministrazioni pubbliche, compresa ICE Agenzia, per un periodo di effettivo servizio, anche non continuativo, di almeno 18 mesi nell'ultimo quinquennio, da calcolare a ritroso dalla data di scadenza del presente bando. Ai fini del calcolo, verranno valutati solo i periodi non inferiori a sei mesi continuativi: massimo 4 punti, di cui 2 per i primi 18 mesi e 0,5 punti per ogni anno aggiuntivo. Ai dipendenti ICE in servizio, assunti a tempo determinato tramite concorso che non abbiano raggiunto il periodo di servizio di 18 mesi, che non siano stati oggetto di provvedimenti o richiami formali e purché in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, vengono

attribuiti 2 punti.

- Titoli “esperienze professionali presso aziende private” (11 punti):

f) Esperienza professionale svolta, in qualsiasi forma contrattuale, anche in stage o tirocinio, presso aziende private, per un periodo di effettivo servizio, anche non continuativo, di almeno 18 mesi nell’ultimo quinquennio da calcolare a ritroso dalla data di scadenza del presente bando. Ai fini del calcolo, verranno valutati solo i periodi non inferiori a sei mesi continuativi: massimo 4 punti, di cui 2 per i primi 18 mesi e 0,5 punti per ogni anno aggiuntivo. Saranno riconosciuti fino a 4 punti aggiuntivi ai 4 già attribuiti, nella misura temporale in cui l’esperienza professionale è riferita ad attività riguardanti e-commerce e servizi digitali, autocertificati dal candidato.

g) Esperienza professionale svolta in Paesi esteri, anche identica a quella valutata ai sensi delle precedenti lettere e) ed f), per un periodo di effettivo servizio, anche non continuativo, di almeno 18 mesi nell’ultimo quinquennio, da calcolare a ritroso dalla data di scadenza del bando): massimo 3 punti, di cui 1 per i primi 18 mesi e 0,5 per ciascun anno aggiuntivo. Ai fini del calcolo, verranno valutati solo i periodi non inferiori a sei mesi continuativi.

I periodi di servizio di cui alle lettere e), f) e g) non sono cumulabili tra loro ai fini del raggiungimento del periodo minimo di 18 mesi.

5. A seguito della valutazione dei titoli di cui ai precedenti punti 4a, 4b e 4c, sarà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a 20 volte il numero dei posti messi a concorso, oltre i candidati collocatisi ex aequo all’ultima posizione
6. Formez PA trasmetterà alla Commissione esaminatrice l’elenco dei candidati in ordine decrescente di punteggio, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. Sul sistema “Step-One 2019”, con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, sarà pubblicato l’elenco dei candidati stilato dalla Commissione esaminatrice con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e l’ammissione alla prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8

Prova scritta

1. La prova d’esame scritta consiste in:

- a) **Prima sezione sull’orientamento specifico del concorso:** 55 domande a risposta multipla aventi ad oggetto le seguenti materie (fino a 55 punti):
 - Elementi di economia e business: 5 domande
 - Attualità economica e scientifica e geografia economica: 5 domande

- Matematica e informatica: 5 domande
- marketing internazionale e digitale: 5 domande
- E-commerce, web e tecnologie digitali: 10 domande
- Innovazione e digitalizzazione dei processi aziendali ed industriali: 10 domande
- Lingua inglese (livello B2 nella scala europea delle conoscenze linguistiche): 15 domande

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

Risposta esatta: + 1 punto;

Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

Risposta errata o omessa: -0,33 punti.

b) **Seconda sezione sulla seconda lingua (fino a 5 punti):** 5 domande a risposta multipla in una lingua a scelta fra francese/tedesco/portoghese/spagnolo.

Per ciascuna risposta corretta sarà riconosciuto un punteggio pari a 1. Non sono previste penalizzazioni per risposte omesse o errate.

c) **Terza sezione sulla terza lingua (fino a 10 punti):** 5 domande a risposta multipla a difficoltà crescente in una lingua a scelta tra arabo, cinese mandarino e russo.

Per ciascuna risposta corretta sarà riconosciuto un punteggio pari a 2. Non sono previste penalizzazioni per risposte omesse o errate.

2. I candidati dispongono di sessanta minuti per svolgere la prova d'esame.

3. Alla prova d'esame saranno attribuiti i seguenti punteggi massimi (max) e sarà richiesto il seguente punteggio (min) ai fini del superamento della prova e dell'inserimento in graduatoria:

- Prima sezione: min. 38,5 – max 55 punti
- Seconda sezione: max 5 punti
- Terza sezione: max 10 punti

4. I candidati si impegnano, a seguito della pubblicazione dei risultati della prova scritta, a presentare al Formez PA la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei titoli di cui all'articolo 7, seguendo le apposite indicazioni pubblicate sul sito <http://riqualificazione.formez.it>.

Art. 9

Formazione della graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i punti eventualmente attribuiti per i titoli posseduti, sulla base di quanto indicato al precedente articolo 7.

2. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice sarà successivamente riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza tenendo presente che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o più candidati si classificheranno nella stessa posizione, sarà preferito il candidato più giovane, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DPR 487/94, come modificato dall'art. 3, c. 7, della Legge n. 127 del 15/5/1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191 del 16 giugno 1998.

Art. 10

Modalità e calendario delle prove d'esame

1. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova d'esame nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on line della domanda, dal sistema informatico "StepOne 2019". All'atto della presentazione a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno altresì sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato, nel format on line, in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame né consultare carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ad esclusione di quelli eventualmente necessari per il corretto svolgimento delle prove ed autorizzati dalla Commissione, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni sarà disposta l'esclusione dal concorso.

3. Sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito istituzionale dell'ICE-Agenzia è pubblicato il calendario di svolgimento della prova scritta con almeno quindici giorni di preavviso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, o la violazione, nel corso delle prove, delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.

5. Sulla base di esigenze di carattere organizzativo connesse anche

all'evoluzione della situazione epidemiologica da Covid-19, ICE Agenzia si riserva la possibilità di far svolgere le prove scritte in modalità remota mediante il ricorso al c.d. sistema di proctoring messo a disposizione da Formez PA. In tal caso verranno fornite ai candidati indicazioni specifiche sull'utilizzo del sistema e sulle modalità di svolgimento delle prove. La modalità individuata troverà applicazione per tutti i candidati.

Art. 11

Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale di merito

1. Il Direttore Generale dell'ICE Agenzia, vista la graduatoria provvisoria di merito elaborata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 9, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con propria determinazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area funzionale Terza, fascia retributiva F1, la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il Direttore Generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.

2. La graduatoria finale di merito, nonché quella dei vincitori del concorso, sono pubblicate sul sito internet <https://www.ice.it> nonché sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".

Art. 12

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai sensi dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'area terza, fascia retributiva F1.

2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta all'ICE Agenzia, al momento dell'assunzione in via provvisoria, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche

e integrazioni.

3. All'esito della formazione della graduatoria dei vincitori e prima dell'assunzione in servizio, l'amministrazione renderà noto sul proprio sito istituzionale il numero delle posizioni disponibili per le due destinazioni: sede di Roma e ufficio di Milano. Tutti i vincitori saranno chiamati ad indicare la propria preferenza secondo l'ordine di graduatoria.

4. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

5. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.

6. L'assegnazione presso la sede di servizio prevede una permanenza presso la stessa di almeno cinque anni prima del trasferimento ad altra sede.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati è ICE Agenzia, Via Liszt 21, 00144 Roma – privacy@ice.it. Il Responsabile del trattamento è Formez PA con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo Ripam. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati,

quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ICE Agenzia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

Titolare del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati, è ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede in via Liszt, 21 - 00144 Roma, Tel.06 59921 (ora in poi Agenzia ICE).

Il Responsabile della Protezione dei dati personali è contattabile al seguente indirizzo Email: privacy@ice.it.

Finalità e tipologia di dati trattati

I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando).

Nei limiti delle finalità e delle modalità infra descritte, saranno trattate le seguenti categorie di dati come identificativi personali (per es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), posizione lavorativa (per es. ruolo, mansione), contatti telefonici, indirizzi e-mail, posizione geografica (per es. residenza, domicilio, luogo di nascita), istruzione e cultura (per es. titoli di studio, certificazioni professionali), dati sul reddito (per es. indicatori ISEE) dati sulla famiglia (componenti nucleo familiare); inoltre potranno essere trattate anche categorie particolari di dati (es. dati relativi alla salute e disabilità, dati giudiziari etc.) Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.).

I dati saranno oggetto di trattamento mediante strumenti informatici e non, e il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: (i) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6 comma 1 lettera "e"); (ii) il trattamento è necessario per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il Titolare del trattamento; (iii) artt. 9 e 10 per il

trattamento delle categorie particolari di dati.

Modalità del trattamento

L'Agenzia ICE tratta i dati personali nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento, vincolando il trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza, per finalità esplicite e legittime connesse agli adempimenti di legge, alle finalità istituzionali dell'Agenzia e alle attività amministrative ad esse strumentali. Vengono trattati solamente i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati personali dei candidati, sono trattati da personale dell'Agenzia adeguatamente istruito che opera in qualità di personale autorizzato al trattamento del dato, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità della raccolta e di successivo trattamento.

Il trattamento avviene in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati, compresa la riservatezza e la protezione, attraverso misure tecnico organizzative volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non informandola preventivamente e, ove necessario ottenendo il relativo consenso.

Condivisione dei dati

L'Agenzia ICE - nello svolgimento della propria attività istituzionale – potrà comunicare i Suoi dati ad altri soggetti esclusivamente per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge; i suoi dati potranno essere comunicati ad eventuali membri esterni delle commissioni esaminatrici.

Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Essi potranno essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica e storica o ai fini statistici fatta salva la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Trasferimento dei dati personali

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei, e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Ha altresì il diritto alla portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali dall'interessato forniti.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può consultare la pagina del sito istituzionale dell'Agenzia ICE al seguente link: <https://www.ice.it/it/privacy>, ovvero rivolgersi al Titolare del trattamento, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo sotto indicato.

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una richiesta all'indirizzo Email: privacy@ice.it.

Art. 14

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del “*Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione*” disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta è consentito, mediante l'apposita procedura telematica “*atti on line*” disponibile sul sistema “*StepOne 2019*”, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *on line* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista

dal suddetto “Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione” disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, secondo le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale “accesso agli atti Concorso, ICE-Agenzia Codice concorso: ICE/SITD”. La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all’Area Obiettivo RIPAM.

Art. 15


Norma di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Del presente bando sarà pubblicato apposito Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”.

3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il Direttore Generale
Roberto Luongo



ALLEGATO A

ELENCO CLASSI DI LAUREA

- L/7 - Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale
- L/8 - Laurea in Ingegneria dell'Informazione
- L/9 - Laurea in Ingegneria Industriale
- L/18 - Laurea in scienze dell'economia e della gestione aziendale
- L/31 - Laurea in scienze e tecnologie informatiche
- L/33 - Laurea in scienze economiche e statistiche
- L/35 - Laurea in scienze matematiche
- L/41 - Laurea in statistica

- LM18 - Laurea magistrale in informatica
- LM83 - Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali e finanziarie
- LM20 - Laurea magistrale in ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM21 - Laurea magistrale in ingegneria biomedica
- LM22 - Laurea magistrale in ingegneria chimica
- LM23 - Laurea magistrale in ingegneria civile
- LM24 - Laurea magistrale in ingegneria dei sistemi edilizi
- LM25 - Laurea magistrale in ingegneria dell'automazione
- LM26 - Laurea magistrale in ingegneria della sicurezza
- LM27 - Laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni
- LM28 - Laurea magistrale in ingegneria elettrica
- LM29 - Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica
- LM30 - Laurea magistrale in ingegneria energetica e nucleare
- LM31 - Laurea magistrale in ingegneria gestionale
- LM32 - Laurea magistrale in ingegneria informatica
- LM33 - Laurea magistrale in ingegneria meccanica
- LM34 - Laurea magistrale in ingegneria navale
- LM35 - Laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente ed il territorio
- LM66 - Laurea magistrale in sicurezza informatica
- LM77 - Laurea magistrale in scienze economico-aziendali
- LM82 - Laurea magistrale in scienze statistiche
- LM91 - Laurea magistrale in tecniche e metodi per la società dell'informazione

- 23/S - Laurea specialistica in informatica
- 25/S - Laurea specialistica in ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S - Laurea specialistica in ingegneria biomedica
- 27/S - Laurea specialistica in ingegneria chimica
- 28/S - Laurea specialistica in ingegneria civile
- 29/S - Laurea specialistica in ingegneria dell'automazione
- 30/S - Laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni

- 31/S - Laurea specialistica in ingegneria elettrica
- 32/S - Laurea specialistica in ingegneria elettronica
- 33/S - Laurea specialistica in ingegneria energetica e nucleare
- 34/S - Laurea specialistica in ingegneria gestionale
- 35/S - Laurea specialistica in ingegneria informatica
- 36/S - Laurea specialistica in ingegneria meccanica
- 37/S - Laurea specialistica in ingegneria navale
- 38/S - Laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 43/S - Laurea specialistica in lingue straniere per la comunicazione internazionale
- 45/S - Laurea specialistica in matematica
- 84/S - Laurea specialistica in scienze economico-aziendali
- 91/S - Laurea specialistica in statistica economica, finanziaria ed attuariale
- 100/S - Laurea specialistica in tecniche e metodi per la società dell'informazione

Macro aree Master universitari di primo e secondo livello
Informatica e Tecnologie ICT
Scientifica - Scienze Matematiche e Statistiche

